



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Installazione di un sistema di abbattimento catalitico (SCR) nella centrale termoelettrica da 850 MW sita nel comune di Presenzano (CE)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3459
<i>Proponente</i>	Edison S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS: - n. 2525 del 20 ottobre 2017 - n. 2549 del 10 novembre 2017

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017 restano disciplinata dalla normativa previgente;

**VISTO** in particolare l’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto di valutazione d’impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009 relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 850 MWe nel comune di Presenzano (CE), presentato dalla società Edison S.p.A.;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA presentata dalla società Edison S.p.A. con nota prot. ASEE-GC/PU-2091 del 28 settembre 2016, acquisita al prot. 24075/DVA del 3 ottobre 2016, relativa ad alcune modifiche da apportare al progetto di cui al citato decreto VIA-AIA n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009;

**PRESO ATTO** che la citata istanza, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., risulta inviata anche alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta e al Comune di Presenzano;

**VISTA** la nota prot. 25375/DVA del 18 ottobre 2016 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

**PRESO ATTO** che, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, si è provveduto a pubblicare sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel portale delle Valutazioni ambientali ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), l’avviso relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e al deposito della documentazione tecnica necessaria al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**ACQUISITO** il parere n. 2525 espresso in data 20 ottobre 2017, costituito da n. 33 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha escluso il progetto di cui trattasi dall'applicazione della procedura di VIA;

**CONSIDERATO** che con detto parere n. 2525 del 20 ottobre 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel valutare adeguato e applicabile al nuovo progetto in esame il quadro prescrittivo di cui al decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, ha ritenuto comunque di riformulare le prescrizioni n. 1, lett. c) e lett. g), del medesimo decreto;

**VISTE** le note prot. 24534/DVA del 25 ottobre 2017 e prot. 25204/DVA del 31 ottobre 2017 con cui è stato chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS una conferma della coerenza del quadro prescrittivo, come modificato con riferimento alle citate prescrizioni n. 1, lett. c) e lett. g), con i riferimenti tecnici e normativi in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**ACQUISITO** il parere n. 2549 espresso in data 10 novembre 2017 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in esito a quanto richiesto con le citate note del 25 ottobre 2017 e del 31 ottobre 2017, costituito da n. 7 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che con detto parere n. 2549 del 10 novembre 2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha ritenuto di riformulare la citata prescrizione n. 1, lett. c);

**CONSIDERATO** sulla base dei citati pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2525 del 20 ottobre 2017 e n. 2549 del 10 novembre 2017, che:

- il progetto proposto dalla società Edison S.p.A. modifica l'assetto della Centrale relativo al progetto valutato con il decreto VIA-AIA n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, prevedendone un aggiornamento tecnologico migliorativo in termini di prestazioni ambientali;
- detta nuova configurazione impiantistica ha comportato quindi la necessità di definire nuovi limiti alle emissioni in atmosfera significativamente inferiori rispetto a quelli del progetto originario;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;

- l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *“le disposizioni di cui all'art. 17”* si applicano anche ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**FATTA SALVA** la necessità di acquisire, con distinto provvedimento, l'adeguamento della vigente autorizzazione integrata ambientale, prima dell'entrata in esercizio della centrale termoelettrica di Presenzano;

**CONSIDERATO** quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

## **DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale delle modifiche al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 850 MWe nel comune di Presenzano (CE), proposto dalla società Edison S.p.A., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui al decreto VIA-AIA n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, modificate e integrate come indicato al seguente art. 1.**

### **Art. 1 (Condizioni ambientali)**

1. La prescrizione n. 1 *“Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera”*, lett. c) di cui all'art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, è sostituita dalla seguente:

Le concentrazioni degli inquinanti negli effluenti gassosi al camino E1 a servizio del Turbo Gas dovranno rispettare i seguenti limiti emissivi da intendersi come valori medi giornalieri:

Inquinante	Concentrazioni <sup>(1)</sup>	%O <sub>2</sub> riferito ai gas secchi
NO <sub>x</sub>	10 mg/Nm <sup>3</sup>	15
CO	30 mg/Nm <sup>3</sup>	15
NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	15
UHC e VOC	4 ppm	15

Entro sei mesi dal termine del primo anno di esercizio della Centrale il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sul funzionamento dell'impianto SCR, supportata dai dati registrati dal SME, volta a verificare la possibilità di ridurre le tempistiche per la computazione dei limiti alle concentrazioni da valori medi giornalieri a valori medi orari.

Sebbene l'impiego di gas naturale garantisca valori limite di emissione per le polveri totali e per gli SO<sub>2</sub> significativamente inferiori alle BREFs, si prescrive il monitoraggio periodico delle emissioni delle polveri totali e del particolato fine primario prodotto dall'impianto, degli SO<sub>2</sub>, dell'aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda.

2. A conclusione del secondo anno di esercizio dell'impianto dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa condivisione con ARPA Campania, un programma di gestione del sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) che consenta, fermi restando i limiti di emissione di cui alla prescrizione n.1 sopra riportata, di ridurre la somma dei valori medi giornalieri delle concentrazioni in emissione di NH<sub>3</sub> e NO<sub>x</sub> al valore di 10 ppmv (parti per milione in volume riferite a gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%).
3. Il Protocollo Operativo previsto alla prescrizione n. 1 "*Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*", lett. d) di cui all'art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, dovrà tenere conto della nuova configurazione impiantistica proposta, prevedendo in particolare l'integrazione delle concentrazioni di NH<sub>3</sub> tra i parametri monitorati.
4. La prescrizione n. 1 "*Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*", lett. g) di cui all'art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, è sostituita dalla seguente:

Il camino E1 a servizio del Turbo Gas dovrà essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO<sub>x</sub>, NH<sub>3</sub>, CO, O<sub>2</sub>, della temperatura, del vapor d'acqua, della pressione e portata dei fumi prima della loro dispersione in atmosfera; tale sistema di misura dovrà essere conforme alla norma UNI EN 14181:2015 "Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici" come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si rimanda.

## **Art. 2 (Verifiche di ottemperanza)**

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, può avvalersi degli “enti istruttori” individuati nel presente art. 2.

L'ente istruttore provvederà a concludere le attività di verifica entro i termini indicati dal comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104; qualora l'ente istruttore non provveda entro il termine stabilito dal detto comma 3 le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

### Condizione ambientale: 1)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Fase di esercizio

Ente istruttore: ARPA Campania

### Condizione ambientale: 2)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Secondo anno di esercizio dell'impianto

Ente istruttore: ARPA Campania

### Condizione ambientale: 3)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio della Centrale

Ente istruttore: ARPA Campania

### Condizione ambientale: 4)

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Prima dell'avvio della Centrale e per tutta la fase di esercizio

Ente istruttore: ARPA Campania

## **Art. 3 (Disposizioni finali)**

Il presente provvedimento, corredato dei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2525 del 20 ottobre 2017 e n. 2549 del 10 novembre 2017, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Edison S.p.A., al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano e ad ARPA Campania.

Sarà cura della Regione Campania comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo è disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)